



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 2 del 9/01/2012 – 12/01/2012 Udienza pubblica del 13/12/2011
Massima n. 1:	Titolo Ricorso del Governo - Impugnazione di numerose disposizioni della legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 - Trattazione delle sole questioni riguardanti l'art. 15, commi 1 e 2 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. Testo v. titolo.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 23/12/2010, n. 15 art.1, co. 1 legge provincia Bolzano 23/12/2010, n. 15 art. 1, co. 2 Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 2 Costituzione art. 119 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 73, co. 1 Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 art. 50, co. 3
Massima n.2 :	Titolo Imposte e tasse - Norme della Provincia di Bolzano - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Esenzione a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico - Lamentata esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa statale di riferimento che attribuisce alle regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge statale e non anche di introdurre esenzioni - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione per genericità e indeterminatezza nella



	<p>individuazione dei parametri statutarî violati - Reiezione.</p> <p>Testo Va rigettata l'eccepita inammissibilit� della questione per genericit� e indeterminatezza nella individuazione dei parametri statutarî violati in quanto il ricorrente, affermando che le norme censurate eccedono «i limiti della competenza statutaria della Provincia, come definiti dagli artt. 8, 9 e 73, comma 1 bis, del d.p.r. n. 670/1972», ha inteso sostenere, con tutta evidenza, che i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010 incidono su una materia che non rientra in alcuna delle competenze legislative primarie o concorrenti attribuite alle Province del Trentino-Alto Adige dai suddetti parametri statutarî; e perci� se ne deduce che l'inesistenza di qualsiasi previsione legittimante rende inutile l'indicazione delle competenze provinciali cui sarebbe estranea la previsione di esenzioni di tributi erariali.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : legge provincia Bolzano 23/12/2010 n. 15 art. 1 co. 1 legge provincia Bolzano 23/12/2010 n. 15 art. 1 co. 2</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117 co. 2 Costituzione art. 119 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 73 co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 art. 50 co. 3</p>
Massima n.3:	<p>Titolo Imposte e tasse - Norme della Provincia di Bolzano - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Esenzione a favore dei soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale, non superiore a 12.500 euro o non superiore a 25.000, se aventi figli a carico - Lamentata esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa statale di riferimento che attribuisce alle regioni il solo potere di maggiorare l'aliquota fissata dalla legge statale e non anche di introdurre esenzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile con esorbitanza dai limiti statutarî - Esclusione - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Va rilevata l'infondatezza delle questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge prov. Bolzano n. 15 del 2010, promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione ed agli artt. 8, 9 e 73, comma 1-bis, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Infatti, nella specie, i denunciati commi rispettano le condizioni ed i limiti richiesti dal citato comma 1-bis per l'introduzione, da parte della Provincia autonoma, di agevolazioni fiscali relative ad un tributo erariale, in quanto dette disposizioni, nell'introdurre esenzioni dell'addizionale regionale all'IRPEF: a) hanno ad oggetto un tributo</p>



	<p>erariale il cui gettito è interamente devoluto alle Regioni (ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997) e, quindi, alle Province autonome; b) traggono fondamento da una norma statale (il comma 3 dell'art. 50 del medesimo d.lgs. n. 446 del 1997), che consente a dette Province di aumentare l'aliquota base; c) comportano necessariamente una diminuzione del gettito del tributo e, pertanto, rispettano i «limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»; pertanto le esenzioni dell'addizionale provinciale all'IRPEF, introdotte dalle disposizioni censurate, non violano gli evocati parametri, ma trovano il loro fondamento nell'art. 73, comma 1-bis, dello statuto speciale.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: legge provincia Bolzano 23/12/2010 n. 15, art. 1, co. 1 legge provincia Bolzano 23/12/2010 n. 15, art. 1, co. 2</p> <p>Parametri costituzionali: Costituzione art. 117, co. 2 Costituzione art. 119 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9 statuto regione Trentino Alto Adige art. 73, co. 1</p> <p>Altri parametri e norme interposte: decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 art. 50, co. 3</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

